

Regolamento sull'ottenimento del certificato INTERPRET di interprete interculturale

1. Organo responsabile

La responsabilità dell'attribuzione del certificato INTERPRET di interprete interculturale compete all'Associazione svizzera per l'interpretariato e la mediazione interculturale INTERPRET.

2. Competenze

L'organo responsabile delega alla Commissione qualità (CQ) i compiti di sviluppo e di controllo regolare della qualità nell'ambito del sistema di formazione e di certificazione. L'Ufficio qualificazione assume i compiti operativi riguardanti l'attribuzione del certificato INTERPRET.

3. Domanda di ottenimento del certificato INTERPRET

La domanda di ottenimento del certificato va inoltrata all'Ufficio qualificazione INTERPRET.

Al formulario di domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a) copia di un documento d'identità
- b) curriculum vitae attualizzato
- c) attestati del modulo 1 "Interpretariato interculturale in un contesto di dialogo" e del modulo 2 "Orientarsi in ambito formativo, sanitario e sociale", ottenuti partecipando alla formazione di un istituto riconosciuto dalla CQ o con una procedura di verifica delle equivalenze da parte della CQ
- d) attestazione delle competenze linguistiche nella lingua ufficiale locale, secondo le direttive sul riconoscimento delle attestazioni di lingue
- e) certificato di lingua / di lingue d'interpretariato rilasciato dall'Ufficio qualificazione INTERPRET
- f) attestazione di pratica professionale come interprete interculturale, pari ad almeno 50 ore.

* Lo svolgimento della procedura di verifica delle equivalenze per l'ottenimento degli attestati di moduli e i criteri applicati sono pubblicati sul sito internet di INTERPRET.

a) Copia di un documento d'identità

Saranno accettate le copie di documenti d'identità ufficiali quali passaporto, carta d'identità e libretto per stranieri.

b) Curriculum vitae attualizzato

Non è necessario allegare altri certificati di formazione/lavoro o diplomi professionali oltre a quelli specificati qui sotto.

c) Attestati dei moduli 1 et 2

Gli attestati di moduli non devono risalire a più di 6 anni al momento della domanda di ottenimento del certificato INTERPRET.

Su richiesta motivata per iscritto, la CQ può concedere **una proroga della durata di validità** di 1 anno al massimo. A tale scopo, la CQ considera i seguenti aspetti e li valuta in modo adeguato:

- attività d'interprete interculturale dalla fine della formazione
- cambiamenti apportati al descrittivo di modulo dalla fine della formazione
- partecipazione a formazioni continue, supervisioni o intervizioni
- offerta di formazione nella regione

La CQ può sottoporre a condizioni particolari la proroga della validità dell'attestato, o richiedere per esempio al candidato o alla candidata la presentazione di una verifica delle competenze.

Nel caso in cui l'attestato di modulo risalga a più di 7 anni, la CQ può concedere una **proroga della durata di validità vincolata a una verifica delle competenze**. Il genere e i criteri di valutazione della verifica delle competenze sono pubblicati sul sito Internet di INTERPRET.

d) Attestazione delle competenze nella lingua locale

Le direttive e la procedura per il riconoscimento dell'attestazione delle competenze nella lingua locale sono pubblicate sul sito internet di INTERPRET.

e) Attestazione delle competenze nella lingua d'interpretariato

Sarà riconosciuto come attestazione delle competenze nella lingua d'interpretariato il certificato di un esame di lingua d'interpretariato organizzato da INTERPRET e sostenuto dopo il 1° gennaio 2014.

f) Attestazione dell'attività di interprete interculturale

L'attività d'interprete interculturale va comprovata dalle istituzioni o persone mandanti (in generale le agenzie regionali d'interpretariato). Le attestazioni scritte devono menzionare la durata dei mandati come pure il numero di ore fornite.

Gli interventi devono riguardare una situazione d'interpretariato interculturale in dialogo sul posto per almeno 35 delle 50 ore minime requisite. Saranno accettate al massimo 15 ore d'interpretariato al telefono, d'interpretariato nell'ambito della giustizia o durante riunioni informative, o di traduzioni scritte.

L'attività d'interprete interculturale deve essere regolare e attuale; l'ultimo intervento non deve risalire a più di 4 mesi al momento della domanda di ottenimento del certificato INTERPRET.

Con la domanda di ottenimento del certificato, il candidato o la candidata si impegna a rispettare il codice professionale degli interpreti interculturali.

4. Attribuzione del certificato

Il certificato INTERPRET è attribuito a tutti i candidati e tutte le candidate che presentano la documentazione e le attestazioni richieste.

Il certificato è rilasciato dall'Ufficio qualificazione e firmato dalla sua direzione.

Qualora una persona abbia ottenuto il certificato con la frode, la CQ di INTERPRET è abilitata a ritirarglielo. Può anche ritirare un certificato se la persona ha infranto gravemente il codice deontologico.

5. Procedure di ricorso

In caso di rifiuto, da parte dell'Ufficio qualificazione, della domanda di certificato o di un'attestazione presentata, il candidato o la candidata può inoltrare un'opposizione scritta motivata alla CQ. Sulla base della documentazione presentata, la CQ decide poi di accettare o rifiutare la domanda di certificazione.

Contro la decisione della CQ può essere inoltrato ricorso alla segreteria della Commissione di ricorso entro il termine di 30 giorni.

Il ricorso deve essere firmato dal/dalla ricorrente e contenere le indicazioni seguenti:

- a) un rinvio esplicito alla decisione della CQ che costituisce l'oggetto dell'opposizione, e/o
- b) la presentazione dell'errore di procedura, e
- c) le pretese nei confronti della Commissione di ricorso.

Se i criteri elencati sopra sono soddisfatti, la segreteria trasmette la documentazione ricevuta ai membri della Commissione di ricorso.

Se la Commissione di ricorso decide di entrare in materia, si poggia poi sui seguenti documenti per valutare il ricorso:

- la lettera di ricorso con eventuali allegati
- la domanda di ottenimento del certificato che era stata inoltrata inizialmente
- la motivazione della decisione presa dalla CQ
- l'eventuale corrispondenza tra il / la ricorrente e l'Ufficio qualificazione

In casi eccezionali, la Commissione di ricorso può invitare sia il / la ricorrente che la CQ a prendere di nuovo posizione per scritto o oralmente. Le due parti devono essere consultate.

La Commissione di ricorso può annullare le decisioni della CQ, ma non può prendere una decisione al suo posto. L'accettazione del ricorso conduce di solito al rinvio del dossier alla CQ per una nuova valutazione della domanda di certificazione.

La procedura di ricorso è gratuita. La decisione della Commissione di ricorso è definitiva.

6. Rilascio di un nuovo certificato

In caso di smarrimento o di deterioramento del certificato, o in seguito a un cambiamento di nome dell'interprete interculturale, un nuovo certificato INTERPRET può essere rilasciato. L'onere della prova che l'interprete interculturale ha diritto al certificato spetta al/alla richiedente.

Se il/la titolare del certificato desidera aggiungere un'altra lingua d'interpretariato sul suo certificato, deve sostenere per questa lingua l'esame della lingua d'interpretariato organizzato da INTERPRET. Deve inoltre presentare un glossario (corrispondente alle direttive sul rilascio dell'attestato del modulo 2) che sarà valutato.

7. Costi della procedura di certificazione

Le tasse della procedura di certificazione, come pure quelle dei relativi servizi sono stabilite dalla CQ d'accordo con l'Ufficio qualificazione. Sono pubblicate sul sito internet di INTERPRET.

8. Modifiche del regolamento di certificazione

Le modifiche del regolamento di certificazione o dello svolgimento della procedura di certificazione competono alla CQ. Sono pubblicate sul sito internet di INTERPRET in tempo utile prima dell'entrata in vigore.

Ogni modifica importante del regolamento necessita dell'approvazione del Comitato di INTERPRET.

9. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dalla CQ in data 2 marzo 2015. Entra in vigore il 1° giugno 2015. Sostituisce tutti i regolamenti precedenti inerenti alla certificazione.